



COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA)

ORIGINALE

Atto della Giunta Comunale

Seduta del 22/12/2014 nr. 133

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 11.00 in Gatteo nella solita Sala delle adunanze del Comune, si sono riuniti, a seguito di regolare invito, i componenti della Giunta Municipale nelle persone dei signori:

			Presenti	Assenti
1	Vincenzi Gianluca	Sindaco	X	
2	Bolognesi Stefania	Assessore Effettivo	X	
3	Bravaccini Serena	Assessore Effettivo	X	
4	Candoli Daniele	Assessore Effettivo	X	
5	Pari Roberto	Assessore Effettivo	X	
			5	0

Assiste il Segretario comunale dr. Belli Ivana, il quale svolge anche funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premesso che con D.L. n. 132, convertito con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, all'art.12, comma 6, è stato previsto "6. Alla Tabella D), allegata alla [legge 8 giugno 1962, n. 604](#), dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: "11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#)."

Considerato opportuno e necessario procedere alla determinazione di tale diritto fisso da esigere alla conclusione di ogni accordo previsto dall'art.12 del D.L. n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162;

Considerato che tale diritto non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#) che ad oggi è fissato in Euro 16,00;

Vista la Tabella D), allegata alla [legge 8 giugno 1962, n. 604](#);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni";

Richiamato l'art.48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare gli atti di indirizzo gestionale;

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi in merito alla regolarità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 49 – comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Per tutto quanto detto in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE

- 1) di determinare l'importo del diritto fisso da esigere all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune, nella misura di Euro 16,00;
- 2) di prevedere la riscossione di tale diritto mediante:
 - bollettino conto corrente postale n. 17324476 intestato alla Tesoreria del Comune di Gatteo e consegna dell'attestazione di avvenuto pagamento al personale addetto;
 - bonifico bancario effettuato al seguente identificativo IBAN IT 69 N 06120 67821 T20050024001 (Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., filiale di Gatteo) intestato alla Tesoreria del Comune di Gatteo con consegna di ricevuta di eseguito bonifico bancario effettuato per il pagamento dei diritti;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata;

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lvo n° 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione soprariportata;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con voto unanime e palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo n° 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1, Decreto Leg.vo n. 267/2000)

Lì,22/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Cono Manzolino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1, Decreto Leg.vo n. 267/2000)

Lì,22/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Luigi Rusticali

Visto attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D. Leg.vo n. 267/2000).

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Del che s'è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Gianluca Vincenzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Belli Ivana

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.

Nr. Reg. _____ il _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
MANZOLILLO CONO

Nr. Reg.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per giorni 15 consecutivi.

Dal _____ al _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
MANZOLILLO CONO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. nr. 267/2000
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi ai sensi dell' art. 134, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ivana Belli



COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA)

COPIA

Atto della Giunta Comunale

Seduta del 22/12/2014 nr. 133

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 11.00 in Gatteo nella solita Sala delle adunanze del Comune, si sono riuniti, a seguito di regolare invito, i componenti della Giunta Municipale nelle persone dei signori:

			Presenti	Assenti
1	Vincenzi Gianluca	Sindaco	X	
2	Bolognesi Stefania	Assessore Effettivo	X	
3	Bravaccini Serena	Assessore Effettivo	X	
4	Candoli Daniele	Assessore Effettivo	X	
5	Pari Roberto	Assessore Effettivo	X	
			5	0

Assiste il Segretario comunale dr. Belli Ivana, il quale svolge anche funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premesso che con D.L. n. 132, convertito con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, all'art.12, comma 6, è stato previsto "6. Alla Tabella D), allegata alla [legge 8 giugno 1962, n. 604](#), dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: "11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#)."

Considerato opportuno e necessario procedere alla determinazione di tale diritto fisso da esigere alla conclusione di ogni accordo previsto dall'art.12 del D.L. n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162;

Considerato che tale diritto non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#) che ad oggi è fissato in Euro 16,00;

Vista la Tabella D), allegata alla [legge 8 giugno 1962, n. 604](#);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni";

Richiamato l'art.48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare gli atti di indirizzo gestionale;

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi in merito alla regolarità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 49 – comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Per tutto quanto detto in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE

- 1) di determinare l'importo del diritto fisso da esigere all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune, nella misura di Euro 16,00;
- 2) di prevedere la riscossione di tale diritto mediante:
 - bollettino conto corrente postale n. 17324476 intestato alla Tesoreria del Comune di Gatteo e consegna dell'attestazione di avvenuto pagamento al personale addetto;
 - bonifico bancario effettuato al seguente identificativo IBAN IT 69 N 06120 67821 T20050024001 (Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., filiale di Gatteo) intestato alla Tesoreria del Comune di Gatteo con consegna di ricevuta di eseguito bonifico bancario effettuato per il pagamento dei diritti;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata;

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lvo n° 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione soprariportata;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con voto unanime e palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo n° 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1, Decreto Leg.vo n. 267/2000)

Lì,22/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Cono Manzolino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1, Decreto Leg.vo n. 267/2000)

Lì,22/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Luigi Rusticali

Visto attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D. Leg.vo n. 267/2000).

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
